Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 15 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 295.

Autorizzazione alle Amministrazioni comunali ad effettuare nell'ambito dei rispettivi territori, una verifica straordinaria dei veicoli a trazione animale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che detta norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Ritenuta l'opportunità che i Comuni procedano ad una verifica straordinaria dei veicoli a trazione animale al fine di ricondurre alla normalità una situazione gravemente alterata da sottrazioni, requisizioni e trasformazioni conseguenti alle vicende belliche;

Considerato altresì che per l'accresciuta onerosità delle operazioni di verifica, la tassa prevista dall'art. 45 del regio decreto sopracitato nella misura di L. 2 per ogni veicolo da verificare, risulta di gran lunga inadeguata e va perciò fissata, per quanto riguarda la verifica straordinaria di cui sopra, in una misura congruamente più elevata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le Amministrazioni comunali sono autorizzate ad effettuare nell'ambito dei rispettivi territori, una verifica straordinaria dei veicoli a trazione animale.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto dall'art. 45 del vigente regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e limitatamente alla verifica straordinaria di cui all'art. 1, i Comuni sono autorizzati a riscuotere per le relative operazioni la tassa di L. 20 per ciascun veicolo sottoposto alla verifica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — SEGNI — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 142. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 settembre 1946, n. 296.

Varianti al vigente regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 154 è sostituito come segue:

Autorità compilatrice per i sottufficiali imbarcati e per quelli designati ad imbarcare su navi in costruzione od allestimento.

Gli specchi caratteristici dei sottufficiali sono compilati:

a) dai comandanti in 2ª delle unità su cui sono imbarcati, qualunque sia la posizione amministrativa dell'unità; pei sottufficiali imbarcati su navi dove non vi siano comandanti in 2ª, la compilazione è devoluta al comandante; pei sottufficiali imbarcati su navi comandate da sottufficiali la compilazione è devoluta all'autorità dalla quale la nave dipende;

b) dai sottocapi di Stato Maggiore di forze navali, se ufficiali superiori, pei sottufficiali destinati a prestare servizio presso i comandi di forze navali; qualora il sottocapo di Stato Maggiore sia ufficiale inferiore, la compilazione è devoluta al capo di Stato Maggiore;

c) dai comandanti militari o dai commissari di piroscafi requisiti, noleggiati o catturati o di navi della Marina militare cedute temporaneamente a compagnie private, pei sottufficiali imbarcati su dette unità;

d) dagli ufficiali designati ad imbarcare quali comandanti di navi in costruzione od allestimento, per tutti i sottufficiali designati ad imbarcare sulle navi stesse.

Gli specchi compilati dai comandanti in 2ª e dai sottocapi di Stato Maggiore devono passare per il tramite del rispettivo titolare il quale vi appone il visto con le eventuali osservazioni.

I compilatori sono assistiti nella compilazione, a seconda dei casi, dagli ufficiali in 2ª, capi servizio, o sottordini; nel caso di nave comandata da sottufficiale, dal comandante della nave.

Dallo specchio deve risultare chi ha assistito il compilatore.

Art. 3.

L'art. 155 è sostituito come segue:

Autorità compilatrice per i sottufficiali con destinazione di servizio a terra.

Gli specchi caratteristici dei sottufficiali in servizio presso uffici, comandi ed enti della Marina militare a terra, sono compilati:

a) dal primo dei superiori gerarchici del sottufficiale da giudicare, che rivesta carica non inferiore a quella di capo Sezione presso il Ministero o carica corrispondente presso altri uffici centrali; dal segretario dei Corpi consultivi nel caso di destinazione presso questi ultimi;

b) dal primo dei superiori gerarchici del sottufficiale da giudicare che rivesta la carica di comandante in 2ª o capo sezione di un comando, direzione, ufficio od ente a terra previsto dall'Ordinamento dei servizi periferici della Marina militare, semprechè di grado non

inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente; altrimenti la compilazione è devoluta al titolare;

c) dal sottocapo di Stato Maggiore di Enti a terra, se ufficiale superiore, per i sottufficiali addetti ai comandi stessi; se il sottocapo di Stato Maggiore è ufficiale inferiore la compilazione è devoluta al capo di Stato Maggiore.

Quando con disposizioni speciali, sia in tempo di pace, sia per mobilitazione, sia in tempo di guerra, vengano creati nuovi enti, i comandanti in 2ª e i capi sezione, semprechè abbiano grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente, sono autorizzati a compilare gli specchi caratteristici per i sottufficiali dipendenti, quando gli enti stessi sono similari a quelli citati nella precedente lettera b).

Gli specchi caratteristici compilati dai comandanti in 2ª, capi sezione o sottocapi di Stato Maggiore, passano per il tramite del rispettivo titolare il quale vi appone il visto con le eventuali osservazioni.

I compilatori sono assistiti nella compilazione dagli ufficiali sottordini alla cui diretta dipendenza i sottufficiali da giudicare esplicano le loro attribuzioni.

Dallo specchio deve risultare chi ha assistito il compilatore.

Art. 4.

Al penultimo comma dell'art. 160, è aggiunto il seguente periodo:

« La qualifica di « eccezionale » deve essere corredata di dettagliato rapporto informativo che metta bene in risalto l'eccezionale attività e diligenza del sottufficiale ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 163, è sostituito come segue:

« Gli specchi caratteristici dei sottufficiali ai quali sia assegnata la qualifica di « eccezionale » devono essere trasmessi per il tramite gerarchico e corredati dal parere dell'ufficiale ammiraglio titolare dell'Alto comando dal quale il compilatore dipende.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 154 e 155 gli specchi caratteristici dei sottufficiali compilati da ufficiali di grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente, non dovranno essere obbligatoriamente vistati da autorità gerarchiche superiori a quella che li compila.

Gli specchi caratteristici compilati da ufficiali inferiori passano per il tramite dell'ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente dal quale il compilatore direttamente dipende, il quale vi appone il visto con le eventuali osservazioni ».

Art. 6.

L'art. 166 è sostituito come segue:

Autorità compilatrice.

Le note caratteristiche dei militari del Corpo Equipaggi Marittimi sono compilate:

a) per i militari imbarcati, dall'ufficiale capo servizio se di grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente, altrimenti dal comandante in 2ª od ufficiale in 2ª e, per le unità sulle quali non sia prevista tale carica, dal comandante, anche se questi rivesta grado di sottufficiale;

b) per i militari destinati presso comandi a terra, dall'ufficiale capo servizio se di grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente; altrimenti dall'aiutante maggiore quando è prevista tale carica; quando questa non sia prevista, dal comandante in 2ª od ufficiale in 2ª e, in mancanza, dal titolare del comando.

Per i militari che prestano servizio presso direzioni od uffici, i superiori diretti compilano le note quando rivestono grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente.

Se essi, però, non hanno nei confronti dei militari dipendenti, attribuzioni disciplinari analoghe a quelle di competenza dei comandanti di distaccamento C.E.M., le note devono passare per tramite dell'aiutante maggiore, o in mancanza, del comandante in 2ª od ufficiale in 2ª, o in mancanza, del titolare del comando il quale vi appone il visto con le annotazioni che ritiene opportune.

Se i superiori diretti rivestono grado inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente, forniscono i dati informativi necessari alle autorità competenti a compilare le note ai sensi del comma precedente.

Per gli Enti a terra retti da sottufficiali, la compilazione delle note caratteristiche è devoluta all'autorità immediatamente superiore, con l'osservanza delle disposizioni dei comma precedenti.

I compilatori delle note caratteristiche vi provvedono con il concorso degli ufficiali che comunque abbiano alla loro dipendenza diretta i militari da giudicare.

Dalle note deve risultare chi ha assistito il compilatore.

I comandanti in 2ª possono aggiungere alle note compilate dagli ufficiali capi servizio le annotazioni che essi ritengono opportune.

I comandanti di navi ed i titolari degli enti od uffici possono aggiungere alle note caratteristiche compilate da ufficiali dipendenti le annotazioni che ritengono opportune.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1946.

Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 febbraio 1910, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1909, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il regio decreto 9 marzo 1924, n. 18844, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il regio decreto 7 maggio 1936, n. 6961, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina (ex Littoria);

Visto il regio decreto 12 maggio 1939, n. 1595, col quale fu approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche delle provincie di Roma e di Latina;

Visto il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 2928, col quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina;

Visto lo schema di terzo elenco suppletivo concernente la iscrizione fra le acque pubbliche dei laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace, di Paola, nonchè dei canali di comunicazione fra i medesimi, nei territori dei comuni di Latina e di Sabaudia, non compresi nei precedenti elenchi;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita sul cennato schema di terzo elenco disposto col decreto Ministeriale 4 dicembre 1944, n. 444;

Ritenuto che avverso al detto schema furono prodotte le seguenti opposizioni:

1) in data 6 giugno 1945, dall'avv. Alfredo Scalfati avverso l'iscrizione del lago di Paola o Sabaudia per i seguenti motivi:

a) il cessato Governo pontificio trattò il lago come bene patrimoniale, ma non di uso pubblico e ne dispose affittandolo a privati;

b) il lago fu alienato dal Governo italiano in base alla legge 21 agosto 1862, autorizzante l'alienazione dei beni demaniali non destinati ad uso pubblico o richiesti per il pubblico esercizio;

c) il lago non ha i requisiti per essere considerato, ai sensi dell'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, atto ad uso di pubblico generale interesse non potendo servire all'irrigazione, alla navigazione, per la produzione di forza motrice o per la bonifica;

d) il lago, serve, è vero, per la pesca, ma questa non è un prodotto delle acque, ma quello di una vera e propria industria con pratiche ed attrezzature speciali;

2) in data 18 giugno 1945, dalla Società bonifica di Fogliano avverso l'iscrizione dei laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace e dei relativi canali di comunicazione per i seguenti motivi:

a) le acque raccolte in detti laghi sono stagnanti;

b) i laghi sono stati sistemati a valli di pesca con opere assai dispendiose;

c) per l'alimentazione dei medesimi si deve ricorrere a derivazioni di acque pubbliche o all'immissione di acque marine;

d) il Catasto pontificio non ha mai attribuito tali laghi al Demanio pubblico, il che dimostra che mai essi sono stati destinati ad uso di pubblico interesse;

e) che i laghi stessi non possono servire all'irrigazione, alla navigazione o alla produzione di forza motrice, ma che l'unico loro uso possibile è quello della pesca e che l'attitudine ad uso di pesca non costituisce titolo di pubblicità;

Ritenuto che, con effetto notificato l'11 febbraio 1946, l'avv. Scalfati, richiamando l'opposizione in data 6 giugno 1945, ha fatto presente che in nessun modo la posizione giuridica del lago di Paola (acquistata dallo Stato italiano) è equiparabile a quella della quasi totalità delle altre acque interne i cui titoli, rimontando agli Stati sorti dall'epoca feudale, possono essere sospettati di origine usurpativa e che, ove lo Stato desideri rientrare in possesso del lago stesso, non ha altra via che quella dell'esproprio, ma questo è subordinato alla manifestazione di una pubblica speciale utilità e non di un motivo di ordine generale;

Che, con lo stesso atto, l'avv. Scalfati ha affermato che i lavori della grande bonifica abolendo ogni comunicazione tra il lago ed altri stagni, disarticolando esso lago dal sistema idrografico di cui faceva parte, ne hanno fatto un'entità assolutamente autonoma ed a sè stante, come risulta dalle pubblicazioni del Servizio idrografico;

Che infine, con atto del 26 marzo 1946, lo stesso avv. Scalfati, a sostegno della sua tesi, ha svolto considerazioni di natura giuridica per cui, confermando e rinnovando le precedenti opposizioni, ha insistito perchè il lago di Paola non venga incluso tra le acque pubbliche;

Considerato, in merito a tali opposizioni, che i laghi di Fogliano, Monaci, Caprolace e Paola, originariamente in comunicazione l'uno con l'altro, e col mare, mediante l'emissario del lago di Paola, a seguito dei lavori di bonifica, perdettero tale comunicazione e la loro alimentazione con acque superficiali, ma ciò nonostante anche attualmente essi costituiscono un sistema idrografico lacustre ben definito con una alimentazione idrica sotterranea e pertanto nel quadro della classifica dei laghi possono essere compresi tra i cosidetti « laghi di falda »;

Che evidentemente, le acque di tali laghi non sono suscettibili di produrre forza motrice, nè adatti alla irrigazione perchè salmastre, ma si presentano particolarmente adatte allo sviluppo della pesca che infatti si esercita industrialmente nell'attualità;

Considerato altresì che, constatato che i quattro specchi d'acqua sono dei veri laghi, la loro natura di acque pubbliche è consacrata dalla legge (art. 822 Codice civile) e che perciò l'attitudine ad uso di pubblico generale interesse, voluta dall'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è stata ritenuta esistente dal legislatore che ha indicato i laghi tra i beni di pubblico demanio;

Che peraltro nella specie, la dimostrazione dell'attitudine ad usi di pubblico interesse è facile, perchè gli stessi opponenti hanno riferito sulle fiorenti industrie di pesca esistenti sui laghi pontini, e non è esatto che l'attitudine alla pesca questi laghi non l'abbiano per loro natura, perchè le loro caratteristiche fisiche dimostrano il contrario;

Considerato, in merito alla tesi dell'avv. Scalfati, che cioè l'iscrizione del lago di Paola nell'elenco delle acque pubbliche dovrebbe essere preceduta dalla sua espropriazione per causa di pubblica utilità, che il carattere di demanialità del lago deriva dalla legge e quindi nè un atto amministrativo nè un atto convenzionale possono disconoscerlo e che peraltro è poi noto che la giurisprudenza ha ritenuto dichiarativa e quindi retroattiva la legge che dà la nozione dell'acqua pubblica;

Che applicando questi principi alla specie, il carattere di demanialità nei laghi pontini preesisteva anche alle leggi che hanno definito con precisione il concetto di acqua pubblica e tal carattere li rendeva inalienabili;

Che il contratto di vendita per il lago di Paola potette quindi trasferire il solo diritto d'uso nei limiti consentiti dalla legge e l'avv. Scalfati potrà far valere il suo eventuale diritto alla pesca a norma e nei termini consentiti dal testo unico sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Che in conseguenza di quanto sopra, le due opposizioni risultano infondate e vanno quindi respinte;

Che pertanto, i quattro laghi vanno iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Latina e non così i canali che prima riunivano i detti laghi e che dopo la effettuata bonifica sono stati aboliti;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso col voto 19 giugno 1946, n. 543;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le suindicate opposizioni è approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1946

DE NICOLA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946
Registro Lavori pubblici n. 10, foglio n. 40.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina

N. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce e sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago di Fogliano	Mare Tirreno	Latina	Dalla foce nel mare Tirreno e per tutto lo specchio di acqua
2	Lago dei Monaci	—	Sabaudia	Tutto lo specchio d'acqua
3	Lago di Caprolace	Mare Tirreno	Id.	Dalla foce nel mare Tirreno detta di San Nicola e per tutto lo specchio d'acqua
4	Lago di Paola detto prima di Sabaudia	Mare Tirreno	Id.	Dalla foce Paola nel mare Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato giusta decreto 2 settembre 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

(3637)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° novembre 1946.

Nomina di vice-presidenti e di membri esperti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria e il commercio e il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 446, sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e sulla nomina dei vice-presidenti e dei consiglieri esperti in materia finanziaria e industriale;

Decreta:

Sono nominati vice-presidenti dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale:

l'on. Antonio Pesenti; l'ing. Oscar Sinigaglia.

Sono nominati membri esperti in materia finanziaria e industriale nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto:

il dott. Donato Menichella; il dott. Cesare Merzagora; il prof. Henri Molinari.

Il consigliere dott. Menichella farà parte dell'ufficio di presidenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° novembre 1946

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE — MORANDI — D'ARAGONA

(3646)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1946.

Nomina di un vice commissario presso l'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1946, concernente la nomina del commissario liquidatore presso l'Associazione di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di assicurare al commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Il rag. Romualdo Bertero è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura in liquidazione.

Roma, addì 8 novembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3654)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3349	17-8-1946	6734 Gab.	Bolzano	Fossari Carlo fu Giovanni	22-10-1908 Vadena	Gruber	Pollo Luigia di Francesco, moglie; Giuliano, figlio.
3350	Id.	9788 Gab.	Id.	De Maso Goffredo di Antonio	14-12-1897 Marebbe	Huber	Winkler Amalia fu Giuseppe, moglie; Antonio, Ervino, Alessandro, Dino-Davide, Francesco, Maria, Anna ed Ilda, figli.
3351	Id.	9773 Gab.	Id.	Bruni Giuseppe fu Ingenuino	19- 7-1901 Racines	Braunhofer	Turra Lidia di Giovanni, moglie.
3352	Id.	8196 Gab.	Id.	Crola Maria di Giuseppe	24- 1-1914 Gais	Kröll	Uberto e Antonio, figli.
3353	Id.	7820 Gab.	Id.	Palladini Maria di Tommaso	28-12-1904 - Braies	Moser	Carolina, figlia.
3354	Id.	7898 Gab.	Id.	Dallavia Alberto fu Giuseppe	22- 1-1897 Caldaro	Andergassen	Romen Antonia di Giuseppe, moglie; Luigi, Elsa e Giuseppe, figli.
3355	Id.	7848 Gab.	Id.	Massari Luigia fu Crescenzia	17- 9-1914 Terento	Mairamgraben	—
3356	Id.	7899 Gab.	Id.	Romani Ignazio fu Ignazio (defunto)	5- 3-1888 - Appiano	Romen	Zublasnig Anna di Mattia, moglie; Anna, Giovanni, Ignazio, Carlo ed Enrico, figli.
3357	20-8-1946	9413 Gab.	Id.	Dalmaso Vincenzo fu Vincenzo	10- 8-1904 - Selva dei Molini	Oberhuber	—
3358	17-8-1946	7055 Gab.	Id.	Vallarga Francesca di Regina	21- 1-1913 - Parcines	Weithaler	Giovanna, figlia.
3359	21-8-1946	7054 Gab.	Id.	Sprenghi Paolina fu Francesco	22- 2-1903 - Parcines	Sprenger	Alberto ed Erna, figli.
3360	Id.	9963 Gab.	Id.	Viali Filomena nata Pircher fu Francesco	6- 3-1898 - Ultimo	Wegleiter	Rosa, Erna e Iltrude, figli.
3391	Id.	8746 Gab.	Id.	Paluselli Anna di Luigia Maria	19- 5-1926 - Vipiteno	Moser	—
3392	Id.	7114 Gab.	Id.	Rossi Giuseppina fu Francesco	13- 3-1913 Appiano	Marschall	Irma, figlia.
3393	Id	7123 Gab.	Id.	Volpi Rosa nata Pfeifhofer fu Valentino	26- 3-1889 - Sesto	Fuchs	Simone e Goffredo, figli.
3394	Id.	8910 Gab.	Id.	Insommo Maria fu Domenico	25- 4-1884 - Santa Cristina	Insam	—
3395	Id.	7522 Gab.	Id.	Montevasto Martino fu Mattia	6- 3-1877 Ultimo	Breintenberger	Oberhofer Veronica fu Giovanni, moglie; Veronica e Maria, figlie.
3396	Id.	9781 Gab.	Id.	Lana Maria nata Paoli fu Emilio	13- 5-1899 Beckenried (Svizzera)	Laner	Elsa, Olga e Bruno fu Augusto, figli.
3397	Id.	6788 Gab.	Id.	Caradori Giovanni di Giovanni	8- 6-1893 Appiano	Karadar	Holzknecht Caterina di Giuseppe, moglie; Giovanni, Leo, Arturo ed Agnese, figli.
3398	Id.	6623 Gab.	Id.	Casalunga Luigi di Virgilio	7- 1-1900 Badia	Castlunger	Irsara Maria Cecilia fu Carlo, moglie; Federico, Luigi, Erbino, Augusta, Corrado e Carla, figli.
3399	Id.	10456 Gab.	Id.	Galmezza Giorgio fu Giorgio	24- 4-1884 Nova Ponente	Gallmetzer	Mahlknecht Rosina fu Francesco, moglie; Giorgio, Luigi, Maria, Rosa, Antonio, Giuliana, Giuseppe, Caterina, Stefano, Artmanno e Luigia, figli.
3400	Id.	7115 Gab.	Id.	Ciga Anna nata Klaunzner fu Luigi	6- 3-1894 Dobbiaco	Tschigg	Taddeo, Federica, Paolo, Uberto e Rita, figli.
3401	Id.	10373 Gab.	Id.	Molinari Luigi fu Giuseppe	28- 4-1883 Naturno	M[illegible]ler	Santner Anna fu Francesco, moglie; Anna, Luigi, Maria, Marta, Giovanni ed Eriberto, figli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Tombolini Michele avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 11 decisioni N. 20 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 24 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Tombolini Michele fu Federico e di Pasqualini Settimia, nato a Roma il 23 ottobre 1893 e domiciliato a Tivoli, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2, primo capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Tombolini Michele e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 24 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3599)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 novembre 1946 - N. 231

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,70
Id. 3,50 % 1902	84,15
Id. 3 % lordo	69,70
Id. 5 % 1935	93,10
Redimibile 3,50 % 1934	80,625
Id. 5 % 1936	93,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,75
Id. 5 % convertiti 1951	97,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 73 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, comprese le tariffe dell'energia elettrica nell'Italia settentrionale.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 73 del 31 ottobre 1946, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *L'Azienda elettrica municipalizzata di Tolentino* (Macerata) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli già concessi dalle Autorità Militari Alleate il 27 aprile 1945 e non sono applicabili all'energia venduta dall'Azienda per usi di riscaldamento e per l'illuminazione pubblica.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda dal 1° settembre al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

b) *L'Azienda elettrica municipalizzata di Macerata* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli già concessi dalle Autorità Militari Alleate il 27 aprile 1945 e non sono applicabili all'energia venduta dall'Azienda per usi di riscaldamento e per l'illuminazione pubblica.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda dal 1° settembre al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

c) *L'Azienda elettrica ing. Ito Serafini di Visso* (Macerata) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli già concessi dalle Autorità Militari Alleate il 27 aprile 1945 e non sono applicabili all'energia venduta per riscaldamento ed usi elettrodomestici.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda dal 1° settembre al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

d) *La Società Mormannese di Mormanno* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi, per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 21 del 26 luglio 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

e) *L'Impresa elettrica Attilio Mancini di Filignano* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo del secondo semestre 1946, salvo proroga.

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto comunale di Villalba* (Caltanissetta) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

b) *La Società Anonima Industria Acquedotti (S.A.I.A.) di Biella* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 440 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso dal Comitato regionale distribuzione e prezzi.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto comunale di Asignano* (Vercelli) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

d) *L'Azienda autonoma servizi municipalizzati esercente l'acquedotto di Vercelli* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 600 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello a suo tempo concesso dal Comitato regionale distribuzione e prezzi del Piemonte.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

e) *La Società anonima biellese acqua potabile di Biella* (Vercelli) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello a suo tempo concesso dal Comitato regionale distribuzione e prezzi del Piemonte.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese (Bari). — A parziale modifica di quanto disposto con circolare n. 67 del 30 settembre 1946, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 9 ottobre, si chiarisce che il sovraprezzo temporaneo del 600 % autorizzato in favore del predetto Ente si applica ai prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, ai canoni di manutenzione degli impianti e dei contatori, ai canoni per manutenzione degli allacciamenti alle reti di fognatura e all'addizionale ai prezzi dell'acqua per la gestione fognature in vigore al 31 dicembre 1942, mentre per i diritti fissi e nolo contatori è autorizzato l'aumento del 200 %.

TARIFFE GAS.

L'Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia è autorizzata ad applicare il prezzo di L. 10,50 al mc. dal 1° settembre 1946 per il gas prodotto dalla propria officina.

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA NELL'ITALIA SETTENTRIONALE

Le aziende elettriche del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie, della Liguria e dell'Emilia sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli già autorizzati con decreto del cessato commissario nazionale dei prezzi in data 15 giugno 1944, n. 121, e dal Comitato prezzi Alta Italia con deliberazione n. 3 dell'8 settembre 1945.

Gli stessi aumenti sono applicati anche agli utenti della Compagnia imprese elettriche liguri delle provincie di Apuania e Lucca.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

(3648)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1946 con il quale l'on. avv. Meuccio Ruini, presidente del Consiglio di Stato, è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreti Presidenziali 1° settembre 1945 e 2 maggio 1946;

Vista la lettera 3 settembre 1946, n. 1688, con la quale l'onorevole Ruini predetto chiede di essere esonerato dall'incarico per sopravvenuto impedimento, designando per la sostituzione il presidente di sezione del Consiglio di Stato, dott. Ferdinando Rocco;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Ferdinando Rocco, è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione dell'on. avv. Meuccio Ruini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(3629)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.